

Torino, 17 marzo 2017

Comunicazione n. 2/2017

Oggetto: nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e relativa comunicazione all'INAIL.

Gentile Cliente,

la presente per ricordare che, come già esposto nella Circolare di Studio n. 2/2009 ed in ultimo nella comunicazione del 17 marzo 2016, entro il 31 marzo di ogni anno il datore di lavoro ha l'obbligo, autonomamente o tramite un Consulente del Lavoro, di comunicare all'INAIL il nominativo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), a seguito di elezione o di variazione del precedente incaricato.

Pertanto, se nel corso dell'anno 2016 è stato eletto per la prima volta un RLS, oppure se sono intervenute variazioni di nomina nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, qualora non abbiate provveduto in autonomia ad effettuare la relativa comunicazione all'INAIL, lo Studio si rende disponibile ad eseguirla. A tale scopo Le chiediamo cortesemente di farci pervenire il nominativo del rappresentante, solo in caso di prima designazione o variazione del precedente, mediante il modulo in allegato (allegato A), entro venerdì 24 marzo p.v.. Qualora non pervenisse alcuna comunicazione entro tale data, riterremo che non siano intervenute variazioni, oppure che abbiate provveduto in maniera autonoma.

Solo in caso di nuova nomina, in aggiunta all'allegato A, compilare e far pervenire allo Studio il verbale di elezione (allegato B) con la firma di tutti i dipendenti, o della maggioranza di essi.

Nel corso dell'elezione è tuttavia possibile che nessuno dei lavoratori si renda disponibile a ricoprire il ruolo di RLS. In tale caso andrà a ricoprire tale ruolo nell'unità produttiva il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale (con pagamento all'INAIL, ed in particolare al "Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità", del contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o l'unità produttiva).

Nell'eventualità che si verifichi quest'ultima ipotesi, chiedo cortesemente di compilare il verbale allegato alla presente (allegato C) e di farlo pervenire allo Studio sempre entro la data di cui sopra.

Le ricordo che l'elezione del RLS (o in alternativa il verbale di mancata nomina) è obbligatoria per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente.

Le ricordo, in ultimo, che a seguito dell'elezione di un RLS, sia che si tratti di prima nomina o di variazione del precedente, occorrerà far frequentare al designato un corso di 32 ore presso un ente di formazione specifico. Per ulteriori dettagli Le suggerisco di contattare il professionista che segue la Sua azienda in materia di sicurezza.

A disposizione per qualsiasi chiarimento Le porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto

Allegati n.3: Allegato A
Allegato B
Allegato C